

cc 223/11 AVV. RANDA

10 0101210

COPIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
20 SET 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI
Napoli - Via S. Lucia, 81

STUDIO LEGALE
AVV. COSIMO CAPOZZI
VIA PONTICELLI, 10
80138 NAPOLI

SENTENZA n. 1138/13
Gron. 5208/13
Dep. il _____
Rep. _____
Mod. 16 _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Giudice di Pace** di Benevento, dott.ssa **Lucia Forgione**, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4804/2010 avente ad oggetto "risarcimento danni",
riservata in decisione all'udienza del 04.03.2013 e vertente:

TRA

010740

Di Troia Rita nata ad Altavilla Irpina (AV) il 17.05.1961 e residente in Petruro Irpino (AV) alla Via Lago n. 10, elettivamente dom.to in Benevento alla via Raguzzini n. 7, presso e nello studio dell'avv. Cosimo Capozzi, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione,
- Attrice -

E

Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del Presidente p.t., con sede in Avellino alla Piazza Libertà, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Gennaro Galiotta e con questi elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Avellino alla piazza Libertà- Palazzo Caracciolo,
- Convenuta-

NONCHE'

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mnadato, dell'Avvocatura Regionale, giusta mandato in atti ed elettivamente dom.ta in Benevento alla via Arco di Traiano presso il Settore Prov.le Genio Civile,

-Terza chiamata in causa-

E

Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione in Liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore p.t., con sede in Roma alla via Parioli n. 1/3

-Terza chiamata in causa-Contumace-

Generali ass.ni spa nella qualità di Fondo garanzia V.S. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Trieste alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 2. rappresentata e difesa

dall'avv Giovanna Fucci ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Benevento alla via Angelo Mazzoni n. 19,

- Terzo Chiamato in causa- Estromessa-

Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc come novellati dalla legge n.69/2009.

In fatto: Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino per sentirla dichiarare responsabile dei danni cagionati da animali selvatici all'autovettura Ford Fusion targata CT383VG di sua proprietà e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 1.444,33 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.

L'attrice deduceva a tal fine che l'autovettura di sua proprietà, condotta da Capozzi Andrea, aveva impattato contro un cinghiale il quale improvvisamente e repentinamente attraversava la carreggiata nel momento in cui lo stesso sopraggiungeva percorrendo la strada che da c.da Lago Inferiore conduceva a c.da Ischia in agro del Comune di Petruro nei pressi della proprietà Costanzo e Polisenia, ricadente in zona di ripopolamento e cattura del Piano Faunistico Provinciale di Avellino e che nulla aveva potuto fare il conducente l'autovettura sebbene procedesse a velocità moderata e che sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Chianche.

Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino e con comparsa di costituzione ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato la Regione Campania, e nel merito ha eccepito la infondatezza della domanda di cui ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite; in subordine e nel caso di accoglimento anche parziale della domanda dichiarare tenuta ex contratto la Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione spa in Liquidazione e condannarla al pagamento di quanto dovuto all'attrice e, in via ancor più gradata e nell'ipotesi di condanna in solido, accogliere la domanda di rivalsa proposta nei confronti della Regione Campania e condannarla al pagamento in favore della Provincia di Avellino dell'importo che risulterà dovuto all'attore, con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la Regione Campania e con comparsa di costituzione eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito contrastava la domanda di cui ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Nessuno si costituiva, invece, per la chiamata in causa della Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione spa.

All'udienza del 17.10.2011 a seguito di deposito in giudizio da parte della convenuta Provincia di Avellino del decreto ministeriale del 28.07.2011 con la quale la società Faro ass.ni era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.

Riassunto il giudizio anche nei confronti delle Generali ass.ni spa quale impresa designata dal fondo Garanzia V.S., quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo la improcedibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la inammissibilità ed infondatezza della stessa di cui ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza da riservata del 06.11.2012, su istanza della Regione Campania e per adesione delle parti costituite veniva dichiarata la estromissione dal giudizio della Regione Campania.

La causa, istruita con la produzione di documenti ed assunzione di prova per testi, all'udienza del 04.03.2013, precisate le conclusioni, è stata riservata in decisione.



In diritto: Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Faro compagnia di Assicurazione e Riassicurazione spa in Liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t..

Sempre in via preliminare va confermata in questa sede la estromissione dal giudizio delle Generali ass.ni spa quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, già dichiarata con ordinanza del 06.11.2011 atteso che nel giudizio de quo non è stata dedotta una responsabilità derivante dalla circolazione stradale ma una responsabilità civile verso terzi trattandosi di sinistro provocato da un cinghiale

Relativamente alla legittimazione passiva, osserva questo giudice che la legge statale n. 157/1992 attribuisce alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990.

La legge regionale n. 8/96 all'art. 9 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla legge medesima e dalla legge n. 157/92 alla regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla legge medesima; l'art. 11 attribuisce alle province, inoltre, il compito di risarcire-avvalendosi del fondo regionale appositamente

costituito e ripartito tra le singole province in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna- i danni arrecati dalla fauna selvatica causati *“alle produzioni agricole”*.

La richiamata legge regionale all'art. 26, limita la responsabilità risarcitoria della provincia alle ipotesi (diverse dalla presente) in cui il danno è arrecato alle produzioni agricole; pertanto, proprio perchè la legge regionale ha avvertito la necessità di attribuire espressamente alle province l'obbligo risarcitorio nel caso di danno alle colture, può considerarsi implicitamente ribadita la regola per cui, in via generale, responsabile per il risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica è la regione.

Infatti la legge regionale n. 8/1996 che demanda alle province il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica *alle produzioni agricole* è, appunto, una “norma specifica” non applicabile a danni diversi da quello specificatamente previsto.

Dal quadro normativo delineato si ricava che la regione in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cc dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche disposizioni (Cass. n. 8953/2008; conforme: Cass. n.4664/2005 e Cass.n. 13907/2002).

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che *“In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo”* (Cass. n. 467/2009).

Anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio che *“La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da*



specifiche norme." (Cass. 26 febbraio 2013 n. 4806; conforme: Cass. n. 8487/91; Cass. n. 1638/2000 e Cass. n. 13907/2002).

Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino.

Nel merito la domanda è fondata e provata e va accolta.

Per giurisprudenza costante il danno cagionato da fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali, sanciti dall'art. 2043 c.c., con le note implicazioni circa l'onere probatorio e richiede, pertanto l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. n. 7080/2006; Conforme: Cass. n. 8470/91; Cass. n. 13956/99; cass. n. 1638/2000; Cass. n. 13907/2002; Cass. n. 10008/2003; Cass. n. 14241/2004). Del resto, non possono essere pretese dall'ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e che, pertanto, è onere della parte attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte (Cass. n. 27673/2008; Conforme: Cass. n. 7080/2006).

Passando all'esame del quadro probatorio, l'attrice ha fornito in giudizio piena prova delle sue allegazioni, sia con la documentazione prodotta che con l'espletata prova testimoniale.

In particolare i testi Capozzi Andrea e Garofalo Martino, rispettivamente conducente e trasportato sull'autovettura dei proprietà dell'attrice, hanno confermato i fatti come dedotti dall'attrice nell'atto di citazione precisando, altresì, che nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, all'improvviso, dalla folta vegetazione posta ai margini della strada spuntava un cinghiale che impattava contro l'autovettura de quo danneggiandolo; che sul tratto di strada, non era stato adottato alcun sistema di prevenzione e protezione della fauna selvatica; che il territorio del Comune di Petru-ro Irpino era popolato da molti animali selvatici quali i cinghiali e che di frequente si verificavano sinistri in cui rimanevano coinvolte autovetture con cinghiali.

La frequente presenza di cinghiali sui luoghi di causa è confermata altresì dalle missive allegati alla produzione di parte attrice, trasmesse dal 2008 al 2009 dal Comune di Chianche e dal Consorzio Viticoltori degli otto Comuni del Greco di Tufo all'Ammini-

strazione Provinciale di Avellino e alla Regione Campania in cui si segnalava la presenza di cinghiali sul territorio Irpino che cagionavano notevoli danni alle colture e provocavano sinistri stradali.

Relativamente al quantum debeatur, l'attrice ha depositato in giudizio rilievi fotografici rappresentanti l'autovettura danneggiata e il preventivo dell'Autocarrozzeria Marmorale Armando dell'importo di euro 1.203,61 oltre iva confermato dallo stesso in sede di deposizione testimoniale.

Orbene tenuto conto delle risultanze istruttorie in atti questo giudice ritiene giusto ed equo liquidare all'attrice per i danni riportati dalla sua autovettura Ford Fusion targata CT383 VG l'importo di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e con attribuzione in favore dell'avv. Capozzi dichiaratosi antistatario.

Le spese di lite tra le altre parti vanno interamente compensate tra loro.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Troia Rita nei confronti della convenuta Amministrazione Provinciale di Avellino e dei terzi chiamati in causa Regione Campania e Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione spa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia della terza chiamata in causa Faro Compagnia di assicurazione e Riassicurazione spa;
- 2) Conferma l'ordinanza di estromissione dal giudizio del terzo chiamato in causa Generali ass.ni spa quale impresa designata dal Fondo G.V.S. Per la Regione Campania;
- 3) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino nel giudizio de quo.
- 4) Dichiarare la responsabilità della Regione Campania nel sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'attrice Di Troia Rita, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda per i danni arrecati alla sua autovettura nel sinistro de quo;
- 5) Condanna altresì la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e che si liquidano in euro 1.000,00 di cui euro 110,00 per spese vive anticipate, euro 890,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12 oltre iva e



cap come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Cosimo Capozzi dichiaratosi
antistatario.

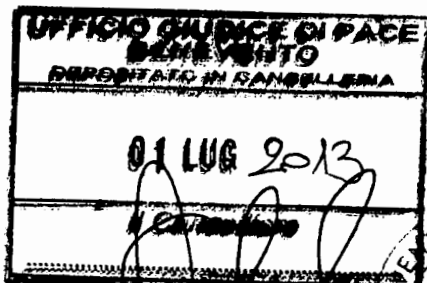
6) Compensa interamente tra le altre parti le spese di lite.

Così deciso in Benevento il 26 giugno 2013.

Il Giudice di Pace

dott.ssa Lucia Forgiione

Lucia Forgiione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di
darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 2 - AGO. 2013

Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale

Benevento

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr. da' Longo Claudia



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud., addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento richiestone, nella qualità come in atti, ho, con ogni salvezza, per legale scienza ed a tutti gli effetti e conseguenze di legge, notificato copia conforme all'originale dell'antescritto atto a:

- 1) **Regione Campania** in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo posta.

